

REGOLA D'ARTE

1. Introduzione

Un impianto elettrico, per essere considerato “a norma”, deve rispettare precisi criteri installativi e di materiali utilizzati, sia che si tratti di un nuovo impianto sia di un riammodernamento o rifacimento dell'originale. A partire dagli anni '90 del secolo scorso la necessità di regolamentare la realizzazione degli impianti elettrici si è intensificata per garantire una maggiore efficienza e sicurezza.

Al riguardo sono state introdotte una serie di norme specifiche che stabiliscono i requisiti da seguire per la progettazione di un impianto elettrico.

Successivamente, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 37 del 2008 all'articolo 6 del primo comma, sono stati stabiliti i criteri specifici di ciò che significa lavorare “a regola d'arte” quando si realizza un impianto elettrico.

2. Criteri di un impianto a regola d'arte

Il concetto di “regola d'arte” si può applicare a qualsiasi tipo di settore o lavorazione che coinvolge opere di ingegneria civile e di impiantistica.

Con la locuzione “a regola d'arte” si indica un insieme di regole alle quali occorre attenersi al fine di assicurare uno standard minimo di accettabilità del prodotto finito in termini di utilizzabilità, durata, affidabilità e sicurezza.

Tuttavia, il concetto di “regola d'arte” è piuttosto generico e quindi può essere interpretato in diversi modi.

Il fatto che non esista una regola definitiva, rende difficile, in alcuni casi, giudicare se un determinato lavoro è stato eseguito rispettando questa regola oppure no.

Tale definizione, quindi, non può essere considerata un concetto statico in quanto si evolve continuamente per seguire l'evoluzione tecnica.

È necessario pertanto mantenersi sempre aggiornati sull'evoluzione delle normative sia tecniche (norme CEI) sia legislative (leggi, Decreti Ministeriali, ecc.).

A livello generale, si può far riferimento all'art. 1176 comma 2° del codice civile italiano, secondo il quale:

“Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.”

Inoltre, per l'art. 2224, il prestatore d'opera è tenuto a procedere all'esecuzione dell'opera:

“secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte”

Per quanto riguarda invece i materiali, le apparecchiature e le installazioni, la legge 1° marzo 1968 n. 186, che è composta di due soli articoli, sancisce che queste opere devono essere realizzate secondo la “regola d'arte”, e che se si realizzano seguendo le norme CEI, si presume che possiedano tale requisito.

La locuzione “buona tecnica” è ovviamente legata al concetto di norma tecnica ed è stata menzionata per la prima volta nella Legge n° 1086 del 1971.

Attualmente si fa riferimento al D.Lgs. 81/2008 art. 2 che descrive la norma tecnica in questo modo: “specifica tecnica approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria.”

L'articolo 81 di tale decreto, che parla dei requisiti di sicurezza afferma che:

...”1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte.”

...2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche”...

La normativa tecnica attualmente disponibile è piuttosto ampia e diversificata, ma non tutte le norme hanno la stessa importanza.

Ci sono norme tecniche comprese nei dispositivi di legge e decreti che regolamentano questioni tecniche, il cui rispetto è obbligatorio e si dà quindi per scontato.

Generalmente ci si riferisce alle norme legate alla sicurezza delle persone o alla fruibilità e durata di un bene.

Ci sono poi norme tecniche che vengono riportate nel capitolato di appalto e nei contratti (come per esempio le norme UNI), che l'esecutore deve rispettare per norma contrattuale.

Infine, ci sono norme di tipo settoriale, che vengono elaborate da associazioni di categoria, il cui rispetto è essenzialmente di tipo volontaristico, a meno che non siano state inserite anche queste nel contratto.

Dal momento che si tratta di regole molto generali, si possono interpretare in maniera diversa a seconda delle diverse situazioni in cui ci si trova; per una corretta valutazione, è indispensabile l'esperienza tecnica nonché il buon senso di chi è chiamato a valutare e formulare il giudizio.

Infine, il DM n. 37/2008 ribadisce quanto già previsto dall'articolo 5 comma 6 del DPR n. 447/1991, ossia che gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 (data di entrata in vigore della legge n. 46/1990) si considerano adeguati se dotati di:

- sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto;
- protezione contro i contatti diretti;
- protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

Il DM n. 37/2008, a differenza di quanto previsto dalla legge n. 46/1990, non prevede alcun obbligo di adeguare i vecchi impianti, ma si limita ad affermare che risultano adeguati gli impianti che possiedono i requisiti sopra evidenziati.